



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

· Nell'adunanza del 21 marzo 2017, composta da:

Dott.ssa Diana CALACIURA Presidente

Dott. Giampiero PIZZICONI Primo Referendario

Dott. Tiziano TESSARO Primo Referendario

Dott.ssa Francesca DIMITA Primo Referendario relatore

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia

ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;



VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n.118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 13/SEZAUT/2015/ INPR recante *"...le linee guida, i relativi questionari allegati (distinti per province, comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti) ed i criteri, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2014"*.

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n.182/2013/INPR;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2014, redatta dall'Organo di revisione del Comune di Paese sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 13/2017, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione per la pronuncia specifica ex art. 1, commi 166 e seguenti, della L. 266/2005;

UDITO il Magistrato relatore, dott.ssa Francesca Dimita;

FATTO

L'esame della relazione redatta ai sensi del citato art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dall'organo di revisione del Comune di Paese



sulle risultanze del rendiconto 2014 ha rivelato alcune criticità.

1) Riaccertamento straordinario dei residui.

Dalla deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 29 aprile 2015, avente ad oggetto l'approvazione delle suddette risultanze nonché la conseguente rideterminazione, al 1° gennaio 2015, del risultato di amministrazione, in particolare, si evince che, all'esito della verifica effettuata, si è determinata una differenza tra residui passivi eliminati rispetto ai residui attivi eliminati pari ad euro 886.111,87, con la conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione, al 1° gennaio 2015, in euro 2.512.085,18, di cui euro 740.098,87 disponibile, euro 13.745,65 per la parte vincolata, euro 27.057,12 per la parte accantonata ed euro 1.731.183,54 destinati ad investimenti. Al 31.12.2014, il risultato di amministrazione era pari ad euro 1.625.973,31.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità, inoltre, non è stato variato nel suo ammontare rispetto al bilancio di previsione 2015-2017, in quanto, stando a quanto emerge dal parere reso dall'Organo di revisione sulla citata deliberazione, tutti i residui attivi oggetto del riaccertamento straordinario non presenterebbero problemi di esigibilità.

2) Leasing immobiliare in costruendo.

E' stato riscontrato che l'ente ha in essere due operazioni di leasing immobiliare in costruendo (Scuola elementare di Postioma, per la quale è stata esercitata la facoltà di riscatto anticipato, per euro 2.997.855,44; Scuola elementare di Padernello, il cui costo è finanziato per euro 3.068.881,12 con leasing e per euro 54.280,00 direttamente dall'ente). Entrambe le operazioni di leasing sono state contabilizzate con il metodo



patrimoniale, in applicazione del paragrafo n. 3.25 del "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", All. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, che prevede che le fattispecie di leasing immobiliare in costruendo poste in essere dopo il 1° gennaio 2015 debbano essere contabilizzate con il metodo finanziario.

E' stato, comunque, rilevato che, anche includendo le suddette operazioni ed i relativi importi nel calcolo dell'indebitamento complessivo dell'ente, i limiti quantitativi posti dalla legislazione vigente all'indebitamento medesimo sarebbero rispettati.

DIRITTO

1) RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO.

Come si è già evidenziato nella parte in fatto, dalla delibera della Giunta con la quale sono state approvate le risultanze dell'operazione di riaccertamento straordinario, sono evincibili alcune informazioni in merito alla eliminazione dei residui, attivi e passivi ed alla costituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

La eliminazione, in misura certamente più consistente rispetto ai residui attivi, dei residui passivi, infatti, ha determinato un non trascurabile incremento del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 rispetto a quello determinato al 31.12.2014.

Inoltre, è stato osservato che non è stata apportata alcuna variazione al Fondo crediti di dubbia esigibilità già stanziato nel bilancio di previsione 2015-2017.

In considerazione di quanto appena rilevato, ci si riserva di compiere verifiche più approfondite in occasione del controllo sulla gestione



dell'esercizio 2015.

2) LEASING IMMOBILIARE IN COSTRUENDO.

In merito, questa Sezione ribadisce il proprio orientamento, già espresso nelle deliberazioni n. 408/2014/PRSP (PRA) e n. 354/2016/PAR, confermato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 26/SEZAUT/2016/QMIG, la quale ultima ha affermato il seguente principio di diritto: *"Con riferimento al leasing finanziario ed in particolare al leasing finanziario in costruendo, costituiscono senz'altro indebitamento e vanno contabilizzate secondo il metodo finanziario soltanto le operazioni poste in essere successivamente al 1° gennaio 2015, mentre, per i contratti stipulati prima di tale data, ai fini della loro contabilizzazione secondo il metodo finanziario o, in alternativa, patrimoniale, vanno considerate le caratteristiche concrete dell'operazione medesima e la collocazione dei tre rischi definiti dall'Eurostat nella decisione 11 febbraio 2004 nei rapporti tra contraente privato e contraente pubblico in applicazione dei criteri fissati dalle Sezioni Riunite con la deliberazione n. 49/CONTR/2011"*.



In base a tale principio, dunque, la circostanza che l'operazione di leasing sia stata posta in essere antecedentemente al 1° gennaio 2015 non è, di per sé sola, sufficiente ad escludere l'obbligo, in conformità alla sostanza dell'operazione medesima, da accertare attraverso i criteri definiti dalla citata deliberazione delle SS.RR. n. 49/CONTR/2011, di effettuare la contabilizzazione mediante il c.d. "metodo finanziario".

Occorre, dunque, che l'ente valuti attentamente le caratteristiche che il rapporto con il soggetto finanziatore ha assunto sulla scorta del contratto, in concreto, stipulato e che soltanto per effetto della effettiva distribuzione

dei rischi dell'operazione tra i contraenti verifichi se il metodo di contabilizzazione adottato sia quello corretto.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2014, e della successiva istruttoria:

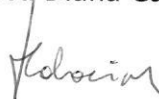
1. raccomanda all'amministrazione comunale di Paese di effettuare una attenta disamina dei residui attivi in occasione del riaccertamento ordinario ed a valutare l'adeguatezza dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, al fine di assicurare il mantenimento soltanto di quelli effettivamente sussistenti, a tutela dell'equilibrio di bilancio attuale e futuro;
2. in considerazione delle osservazioni svolte in parte motiva in ordine alla contabilizzazione delle poste riconducibili alle operazioni di leasing immobiliare in costruendo, raccomanda all'amministrazione comunale di Paese di rivedere la correttezza di tale contabilizzazione, riservandosi questa Sezione ulteriori approfondimenti sui documenti contrattuali in occasione dell'esame delle risultanze dei successivi rendiconti;
3. dispone che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura del Direttore della segreteria, al Consiglio comunale, al Sindaco, al responsabile dei servizi finanziari nonché all'Organo di revisione economico-finanziaria, del Comune di Paese.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 21 marzo 2017.

Il magistrato relatore
Dott.ssa Francesca Dimita



Il Presidente
Dott.ssa Diana Calaciura



Depositato in Segreteria il 21/02/2017

IL DIRETTORE DI SEGRETARIA

Dott.ssa Raffaella Brandolese

